



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di “Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, nonché delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità”, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a “norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE”;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;

VISTA la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a “norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2009/72/CE” che produce effetti per quanto qui rileva dal 1° gennaio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) n. 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 sul “mercato interno dell’energia elettrica” e che abroga il regolamento (CE) n. 714/2009 con effetti dal 1 gennaio 2020, ed in particolare l’articolo 63 che stabilisce norme per il rilascio a favore di nuovi interconnettori dell’esonazione dal disposto dell’articolo 19, commi 2 e 3 del Regolamento UE 2019/943 e dagli articoli 6 e 43, dall’articolo 59, paragrafo 7, e dall’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944;

VISTI l’articolo 1-*quiquies*, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e l’articolo 39 del



decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, che disciplinano le modalità di concessione dell'esenzione;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i., recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante “*Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, che ha trasferito a Terna S.p.A. le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale*”;

VISTO il decreto 21 ottobre 2005 del Ministro delle attività produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla legge n. 290/2003 e s.m.i, le modalità e i criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi per le nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, che prevede, tra l'altro, che il gestore del sistema elettrico nazionale Terna S.p.A., al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, provveda, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi (di seguito Finanziatori), a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «*interconnector*» ai sensi del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2.500 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'Italia;

VISTO il decreto n. 239/EL-354/280/2019 del 18 aprile 2019, con il quale il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa intesa della Provincia autonoma di Bolzano, ha



autorizzato a Terna S.p.A. la costruzione e l'esercizio del tratto ricadente in territorio italiano dell'interconnessione Italia-Austria, in corrente alternata ad alta tensione (220 kV) AC, Glorenza (IT) – Nauders (AT) (di seguito “Interconnector Passo Resia”), di potenza pari a 300 MW nominali;

CONSIDERATO che Terna ha costituito e controlla la società Resia Interconnector S.r.l. con sede in Roma in Viale Egidio Galbani 70 (C.F. 14869041005), al fine di realizzare l'Interconnector Passo Resia nell'ambito di quanto disposto dalla legge n. 99/09;

CONSIDERATO che la società Resia Inteconnector S.r.l. agisce come mandataria di finanziatori selezionati tramite procedura concorsuale, per finanziare la porzione italiana dell'Interconnector Passo Resia;

VISTA la nota prot. TERNA/P20200018046 del 16 marzo 2020, con la quale la società Resia Interconnector S.r.l. ha chiesto il riconoscimento, per una quota di potenza pari a 150 MW, in relazione alla porzione italiana dell'“Inteconnector Passo Resia”, dell'esenzione dal disposto dell'articolo 19, commi 2 e 3, del Regolamento UE 2019/943 e, qualora ritenuto necessario in base all'interpretazione di tale norma alla luce della struttura del progetto descritta dal proponente, dell'art. 9 della Direttiva 2009/72/CE, per la durata di 10 anni dalla messa in esercizio dell'interconnessione, con obbligo di Terna S.p.A. di acquistare tale linea al termine del predetto periodo;

VISTA la nota prot. n. 0007069 del 1° aprile 2020 con la quale il Ministero ha comunicato l'avvio del procedimento di esenzione, nel contempo trasmettendo all'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) la documentazione presentata dalla società proponente, al fine di consentirle di esprimere il parere nei termini di legge;

VISTA la deliberazione n. 473/2020/R/EEL del 17 novembre 2020, con la quale ARERA ha approvato il documento “*Glorenza (IT) – Nauders (AT)*” *Exemption application – Opinion of the Italian Regulatory Authority* (di seguito Parere), contenente la valutazione dell'Autorità in merito all'istanza di esenzione in relazione alla porzione italiana dell'“Inteconnector Passo Resia”;



CONSIDERATO che ARERA nel Parere ha ritenuto soddisfatti i requisiti richiesti dall'articolo 63, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 943/2019 ai fini del riconoscimento dell'esenzione e ha ritenuto che l'esenzione possa essere concessa, per un periodo di 10 anni, sia dall'articolo 19, commi 2 e 3, del Regolamento (UE) n. 943/2019 sia dal disposto di cui all'art. 9 della Direttiva n. 2009/72/CE, stabilendo le relative condizioni;

CONSIDERATO necessario che, a seguito del rilascio dell'esenzione e prima che la stessa produca effetti, l'intero capitale sociale della società Resia Interconnector S.r.l., detenuto da Terna sia ceduto ai Finanziatori secondo il criterio pro-quota, ossia sulla base della capacità assegnata a ciascuno di essi da Terna S.p.A.;

CONSIDERATO che Resia Interconnector S.r.l. ha presentato, contestualmente all'istanza di esenzione e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del D.M. 21 ottobre 2005, richiesta di inclusione della porzione italiana dell'interconnector Passo Resia nella Rete di trasmissione nazionale, impegnandosi a stipulare con Terna un accordo tecnico operativo affinché Terna possa effettivamente curare l'esercizio e la manutenzione dell'interconnettore secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 9, del decreto legislativo n. 93/2011;

CONSIDERATO che Terna ha espresso il proprio assenso all'inclusione della porzione italiana dell'interconnector Passo Resia nella Rete di trasmissione nazionale;

RITENUTO opportuno che, al fine di favorire l'unificazione proprietaria della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 93/2011, al termine dell'esenzione la proprietà dell'interconnector Passo Resia ricadente sul territorio italiano oggetto della presente esenzione sia trasferita dai Finanziatori a Terna S.p.A.;

VISTO il decreto di questa Direzione generale del 23 dicembre 2020, notificato alla Commissione europea in data 31 dicembre 2020, con il quale è concessa l'esenzione, previa approvazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n. 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni



dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” che ha istituito il Ministero della transizione ecologica che assume le competenze in materia di politica energetica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la decisione C(2021) 3374 final del 6 maggio 2021 con la quale la Commissione europea approva la decisione di concessione dell’esonero notificata dal Ministero dello sviluppo economico;

DECRETA

Articolo 1

1. Alla società Resia Interconnector S.r.l., con sede legale in Viale Galbani, 00156 Roma, è concessa, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n. 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 l’esonero dal disposto dell’articolo 19, commi 2 e 3, del medesimo Regolamento (UE) n. 943/2019 e dal disposto dell’articolo 9 della Direttiva 2009/72/CE, per una quota di potenza pari a 150 MW, relativamente alla porzione italiana dell’interconnector Italia – Austria denominato “Interconnector Passo Resia”, secondo le condizioni indicate nella Parte 3 del documento “*Glorenza (IT) – Nauders (AT)*” *Exemption application – Opinion of the Italian Regulatory Authority*” allegato alla deliberazione di ARERA n. 473/2020/R/EEL del 17 novembre 2020, parte integrante di questo decreto.

Articolo 2

1. A seguito del rilascio dell’esonero e prima che la stessa produca effetti, l’intero capitale sociale della società Resia Interconnector S.r.l. è ceduto ai Finanziatori secondo il criterio della capacità assegnata a ciascuno di essi a seguito della procedura indetta da Terna S.p.A. ai sensi della l. n. 99/2009 senza alcuna partecipazione diretta o indiretta di



Terna nella società. La cessione e le successive variazioni del capitale sociale di Resia Interconnector S.r.l. sono comunicate al Ministero della transizione ecologica ed all'ARERA.

2. Nel caso di mancata cessione entro il termine indicato l'esenzione si intende decaduta.

Articolo 3

1. Al termine del periodo di esenzione, la titolarità della porzione di rete oggetto di esenzione ricadente in territorio italiano è trasferita a Terna S.p.A.

2. Il valore del trasferimento di cui al comma 1 non può superare il valore contabile residuo di libro con rivalutazione e sarà determinato secondo le metodologie tariffarie adottate per analoghi asset regolati, sulla base dei costi standard efficienti.

Articolo 4

La concessione dell'esenzione scade qualora, dopo due anni dall'approvazione della presente esenzione da parte della Commissione Europea avvenuta il 6 maggio 2021, la realizzazione dell'interconnessione non sia ancora stata iniziata ovvero qualora, dopo cinque anni dalla medesima data, l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che la Commissione europea non riconosca che il ritardo sia dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della società istante.

Roma,

*IL DIRETTORE GENERALE
PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E
LA COMPETITIVITÀ ENERGETICA
(Rosaria Romano)*